



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SOMMARIVA DEL BOSCO

Sede Comando: Piazza Seyssel , n. 1- SOMMARIVA DEL BOSCO

(Tel. 0172/566211 Ufficio Agenti P. M. - Fax 0172-54681)

polizia@comune.sommarivadelbosco.cn.it

poliziamunicipalecomunedommarivabosco@pec.it

Ordinanza n. 2688/2020 R.O.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PESCA SPORTIVA ALL'INTERNO DEI CIRCOLI – ESCLUSIONE DI QUALSIASI TIPO DI SOMMINISTRAZIONE O DI APERTURA DI LOCALI AD USO COMUNE.

IL VICE SINDACO

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visti i D.P.C.M. del 08, 09, 11 e 18 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Visto il D.L. 19 del 25/03/2020;
- Visto il DPCM 01/04/2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure fin qui adottate per l'Emergenza Coronavirus;
- Visto il DPCM 10/04/2020 di proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure fin qui adottate per l'Emergenza Coronavirus;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03/04/2020;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13/04/2020
- Visto il **DPCM DEL 26 APRILE 2020** e il **DPGR N. 49 DEL 30 APRILE E N. 50 DEL 2 MAGGIO 2020**;
- Visto che con gli ultimi decreti l'attività sportiva o attività motoria è consentita nella sua forma dilettantistica individuale sportiva;
- Considerato che sul territorio del Comune di Sommariva del Bosco sono presenti alcuni circoli di pesca sportiva e che la stessa è uno sport individuale; che nello specifico i decreti non hanno fatto alcuna precisazione sull'apertura dei circoli di pesca sportiva;
- Ritenuto inoltre, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, autorizzare all'apertura i circoli di pesca sportiva con **ESCLUSIONE** di qualsiasi tipo di somministrazione e di apertura di locali ad uso comune, riservandosi ulteriori

determinazioni, che saranno assunte prendendo in considerazione gli sviluppi dell'epidemia COVID 19;

- Visti gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
- Visti gli artt. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Che l'apertura dei Circoli di Pesca Sportiva è autorizzata e subordinata **solo ed esclusivamente** adottando le seguenti prescrizioni di cui i Presidenti e i Responsabili dei circoli stessi dovranno attentamente prendere atto, onde evitare le sanzioni ascrivibili:

- è vietata ogni forma di somministrazione all'interno del circolo;
- è vietata l'apertura di qualsiasi locale ad uso comune;
- è vietata ogni forma di assembramento;
- dovranno essere utilizzate le mascherine protettive;
- i servizi igienici dovranno essere forniti di materiali e saponi per l'igienizzazione oltre che di un dispenser con gel igienizzante per mani; gli stessi servizi igienici dovranno essere disinfettati e puliti almeno 2 volte al giorno e comunque tutte le volte che le circostanze igieniche lo richiedano;
- i pescatori e le varie postazioni di pesca dovranno essere a distanza di **almeno 10** metri l'una dall'altra; sarà cura del Consiglio direttivo dei Circoli, monitorare e contingentare l'accesso in base alla capienza del proprio circolo;
- le persone dovranno comunque mantenere sempre la distanza minima di sicurezza e tutte le precauzioni obbligatorie così come previste dai decreti;

DISPONE

Che il Messo Comunale effettui la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Sommariva del Bosco per un periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data dello stesso, sul sito istituzionale dello stesso: Comando Stazione dei Carabinieri di Sommariva del Bosco (via PEC), Ufficio Tecnico Comunale (via PEC), C.R.I. delegazione di Sommariva del Bosco (PEC);

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P. ed è altresì applicabile, per le violazioni amministrative accertate, quanto disposto dalla L.689 del 24 novembre 1981.

Che le Forze dell'Ordine vigilino sulla esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso:

- nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ricorso amministrativo al Prefetto di Cuneo.

Sommariva del Bosco, 07/05/2020

IL VICE SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: Pedussia Marco